

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**



Approvato con deliberazione
n° 12 del Consiglio comunale
in data 17.10.2012



COMUNE DI VERNAZZA
PROVINCIA DELLA SPEZIA



INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Determinazione dell'imposta e detrazioni
- Art. 3 – Disciplina delle pertinenze
- Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 5 – Fabbricato parzialmente costruito
- Art. 6 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 7 – Immobili utilizzati da Enti non commerciali
- Art. 8 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 9 – Dichiarazioni

TITOLO II – Gestione dell'imposta: versamenti e rimborsi

- Art. 10 – Modalità di versamento e riscossione
- Art. 11 – Rimborsi
- Art. 12 – Attività di accertamento
- Art. 13 – Sanzioni ed interessi
- Art. 14 – Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 15 – Importi minimi

TITOLO III – Disposizioni finali

- Art. 16 – Funzionario Responsabile
- Art. 17 – Potenziamento dell'attività di accertamento
- Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie
- Art. 19 – Entrata in vigore

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed agli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Determinazione dell'imposta e detrazioni

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
3. L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le proprietà immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'A.R.T.E..
5. L'assegnazione della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Art. 3 - Disciplina delle pertinenze

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione

della detrazione di cui all'art. 2, comma 2, esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% :
 - a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto nel periodo precedente.
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili a seguito di ordinanza emessa dal competente organo comunale e di fatto non utilizzati.
2. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Art. 5 – Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, quest'ultima è assoggettata all'imposta quale fabbricato a decorrere dalla data di utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
2. Il medesimo criterio previsto 1 comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati esistenti.

Art. 6 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con delibera di Giunta Comunale verranno resi disponibili per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
3. I valori di cui al precedente comma 2 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

Art. 7 – Immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica ai soli fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati per le finalità ivi

indicate, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa, alle medesime condizioni, agli enti ONLUS, regolarmente registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze.

Art. 8 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, fermo restando che la norma non è applicabile nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno dei comproprietari, la norma opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.
3. La quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale da lavoro conseguito nell'anno precedente.

Art. 9 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14/3/2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge n. 248/2006 e dell'art. 1, comma 104, della legge 27/12/2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'I.C.I., in quanto compatibili. Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Titolo II - Gestione dell'imposta: versamenti e rimborsi

Art. 10 – Modalità di versamento e riscossione

1. Le modalità di versamento e di riscossione sono stabilite dalle legge.
2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto di imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria per gli altri comproprietari o contitolari a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati e che, sempre in forma scritta, il comproprietario o contitolare che ha effettuato il versamento esprima la rinuncia al rimborso da parte del Comune.

Art. 11 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla data della richiesta. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi calcolati al saggio legale nella misura indicata dalla normativa vigente.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Nel caso in cui il credito non copra totalmente il debito del contribuente e lo stesso sia conseguente ad avviso di accertamento, la compensazione si ritiene valida solo qualora il debitore provveda a versare la differenza ancora dovuta di quanto richiesto con l'avviso di accertamento.

Art. 12 – Attività di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile, così come individuato al successivo art. 15, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi territoriali, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento inferiore a tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo art. 12 e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.
2. L'avviso di cui al comma precedente deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; può inoltre richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 13 – Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso di interesse legale con la possibilità di deliberare annualmente una maggiorazione massima di tre punti percentuali.

Art. 14 – Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del

pagamento delle somme, superiori ad Euro 1.000,00, risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di sei rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a tre mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quattro rate mensili. Se l'importo complessivo dovuto dal contribuente è superiore ad Euro 2.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione a prima domanda, che deve essere accettata dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione del tasso di interesse così come indicato al comma 2 del precedente art. 12.
3. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e l'importo residuo non potrà essere più rateizzato.

Art. 15 - Importi minimi

1. L'importo minimo sino a concorrenza del quale non sono emessi avvisi di accertamento ovvero non sono effettuati rimborsi è quello stabilito dalla legislazione vigente nel tempo.
2. L'importo minimo di cui al comma precedente è comprensivo di imposta ed interessi ed eventuali sanzioni ed è riferito ad ogni singola annualità.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 17 - Potenziamento dell'attività di accertamento

1. Nel bilancio di previsione annuale è stabilita la quota dell'imposta da destinare al potenziamento dell'ufficio tributi comunale.
2. Una quota dell'importo determinato con le modalità di cui al precedente comma è destinato all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi e per la costituzione e gestione della banca dati inerente l'applicazione dell'imposta anche mediante collegamento con i sistemi informatici immobiliari del Ministero dell'Economia e finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. Un'ulteriore quota è destinata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dei vigenti CCNL, per la corresponsione al personale addetto alle attività di controllo e recupero dell'evasione quale compenso incentivante in aggiunta a quelli incentivanti di prestazioni o di risultati del personale non dirigenziale e della retribuzione di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative già previsti dai vigenti CCNL.

Art. 18 - Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.